

Regione Lombardia

Provincia di Bergamo

COMUNE DI CALCIO

STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L.R. n. 1 del 05.01.2000
D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002
D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003
D.G.R. n. 7/20552 del 21.04.2005
D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008
L.R. n. 31 del 05.12.2008

**NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA E
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA
SUL RETICOLO IDRICO MINORE
DI COMPETENZA COMUNALE**

INDICE

1	Regolamento dell'attività di polizia idraulica sul reticolo minore di competenza comunale.	4
1.1	Norme di tutela degli alvei, delle sponde e delle difese	4
1.1.1	Attività vietate	4
1.1.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione	5
1.2	Norme di tutela nelle fasce di rispetto	6
1.2.1	Attività vietate	6
1.2.2	Attività soggette ad autorizzazione	7
1.3	Prescrizioni	9
1.3.1	Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere in generale	9
1.3.2	Scarichi in corsi d'acqua	13
1.3.3	Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio	15
1.3.4	Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto	15
1.3.5	Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto	16
1.3.6	Autorizzazione paesistica	16
1.3.7	Danni all'interno delle fasce di rispetto	16
1.3.8	Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	17
1.3.9	Variazioni di tracciato	17
1.4	Procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni	17
1.4.1	Documentazione da presentare	17
1.4.2	Procedimento amministrativo	18
1.4.3	Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria	19
1.4.4	Corsi d'acqua di proprietà privata	19

2	Procedure per i corsi d'acqua del reticolo idrografico principale di competenza regionale	19
2.1	Normativa di riferimento e ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi	19
2.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia	20
3	Procedure per i corsi d'acqua e i canali artificiali di competenza del consorzio di bonifica	20
3.1	Normativa di riferimento e ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi	20
3.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia	22
4	Procedure per i canali artificiali privati per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche.....	23
4.1	Normativa di riferimento ed enti competenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi o concessori	23
4.2	Istituzione delle fasce di tutela sulle aste idriche di particolare rilevanza paesistica, ambientale o idraulica	24
4.2.1	Attività vietate all'interno delle fasce di tutela.....	24
4.2.2	Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di tutela	26
4.3	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia	27
5	Norme di tutela paesistica sul Naviglio Civico di Cremona e sul Naviglio Pallavicini contenute all'interno della pianificazione regionale	28
6	Norme tecniche di attuazione del PAI.....	29
6.1	Fasce fluviali del Fiume Oglio.....	29
6.1.1	Fascia di deflusso della piena (Fascia A – Art.29 NTA PAI)	29
6.1.2	Fascia di esondazione (Fascia B – Art.30 NTA PAI)	31
6.1.3	Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C – Art.31 NTA PAI)	33
7	Modalità di individuazione delle fasce di rispetto e tutela	34

1 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

1.1 NORME DI TUTELA DEGLI ALVEI, DELLE SPONDE E DELLE DIFESE

1.1.1 Attività vietate

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua individuati nel reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- b) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- c) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- d) il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, salvo quanto previsto al punto i) del successivo paragrafo 1.1.2;
- e) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica (materia di esclusiva competenza della Regione Lombardia);
- f) lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne così come disciplinate dalla normativa regionale di settore (R.R. 24.03.2006 n. 4).
- g) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 115 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- h) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- i) le variazioni o alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica e relativi manufatti;
- j) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- k) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

1.1.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione ai sensi del successivo paragrafo 1.4:

- a) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- c) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- d) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, nel solo caso ciò si renda necessario sotto l'aspetto idraulico ed ambientale;
- e) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- f) i ponti canale e le botti a sifone;
- g) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;
- h) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, teleferiche, ecc.);
- i) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- j) le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione;
- k) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione;

- l) la copertura dei corsi d'acqua per esclusive ragioni di pubblica incolumità (art. 115 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.) e a condizione che tali interventi avvengano ad opera esclusiva della Pubblica Amministrazione;
- m) in generale, gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni.

1.2 NORME DI TUTELA NELLE FASCE DI RISPETTO

1.2.1 *Attività vietate*

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 1.1.;
- b) gli interventi di "restauro e risanamento conservativo", così come definiti alla lettera c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fatto salvo quanto previsto al successivo 1.2.2 lettera b);
- c) gli interventi di demolizione e successiva fedele ricostruzione di fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, all'edificio preesistente, anche qualora classificabili come interventi di "restauro e risanamento conservativo" (lettera c) art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380);
- d) gli interventi di "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione", "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere d), e), f) dell'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- e) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;

- g) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- h) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- i) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno in una fascia non inferiore a 5 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- j) l'interclusione della fascia di rispetto;
- k) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 5 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- l) la realizzazione di muri e/o recinzioni non asportabili ad una distanza minore di 10 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 10, e di 5 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 5 m;
- m) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- n) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- o) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

1.2.2 Attività soggette ad autorizzazione

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione ai sensi del successivo paragrafo 1.4: i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo", così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere

obbligatoriamente demoliti in caso di intervento sull'edificio principale o qualora sia richiesto per sopraggiunte necessità di tutela idraulica.

L'esecuzione di tali interventi è subordinata alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto.

Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" come definiti alle lettere a), b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, tale verifica potrà essere sostituita da una richiesta di autorizzazione firmata dal richiedente all'esecuzione dei lavori, ove venga adeguatamente motivata l'omissione della verifica idraulica.

In tali casi, qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la verifica idraulica del corso d'acqua, dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso tale termine, l'autorizzazione ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica si ritiene tacitamente concessa;

- c) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumento di superficie o volume;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore della sponda;
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- h) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili a distanza non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore di sponda, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- i) le linee aeree e relativi pali e sostegni;

- j) la realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- k) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- m) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica dell'intervento;
- n) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D.Lgs 22/1997 e del vigente D.Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
- o) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

1.3 PRESCRIZIONI

1.3.1 Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere in generale

Salvi i divieti di cui ai precedenti paragrafi 1.1.1 e 1.2.1, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

1.3.1.1 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza, potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione mediante le spalle e rilevati di accesso,
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna,
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere di progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di possibile aumento del carico idraulico e dovranno essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido del corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

1.3.1.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

È vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

1.3.1.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al punto 1.4 i sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

1.3.1.4 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui al §1.4.

1.3.1.5 Corsi d'acqua coperti o tombinati

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi della lettera g) del precedente paragrafo 1.1.1, dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale.

Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;
- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare;

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtrati od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un'agevole manutenzione.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al punto 1.4 le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi.

1.3.2 Scarichi in corsi d'acqua

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'Amministrazione Provinciale, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo, in base all'art. 12 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico, la definizione delle modalità e dei limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate ed urbanizzande è demandata all'Autorità di Bacino, chiamata ad emettere specifica Direttiva in merito.

Nelle more dell'emanazione di tale Direttiva, l'autorizzazione allo scarico sarà subordinata alla verifica idraulica della idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di

Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.).

La realizzazione di sistemi di infiltrazione nel suolo (pozzi o trincee drenanti) sarà subordinata alla verifica della permeabilità dei terreni.

La realizzazione di vasche o bacini di laminazione sarà subordinata alla predisposizione di un adeguato progetto relativo alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate e al loro convogliamento entro i bacini di accumulo, evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale o la dispersione casuale in aree limitrofe.

I bacini di accumulo dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni.

Essi dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume d'acqua onde evitarne il ristagno il deterioramento delle qualità.

Per le nuove aree di lottizzazione, i manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

1.3.3 Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, le aree demaniali di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

1.3.4 Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo", così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. Tali interventi sono subordinati alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto

Sono consentiti interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumento di superficie o volume.

Sono consentite quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione. In caso di inadempienza o di somma urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

1.3.5 Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

I proprietari o usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. tener sempre bene efficienti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
2. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
3. rimuovere immediatamente gli alberi, i tronchi e i grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua, previa richiesta di autorizzazione all'Ente competente in materia di polizia idraulica.

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche, ecc.) o alla formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e ad effettuare, a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

1.3.6 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

1.3.7 Danni all'interno delle fasce di rispetto

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non

per dolo o imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine delle amministrazioni poste a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

1.3.8 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01.

1.3.9 Variazioni di tracciato

In caso di variazione di tracciato, il progetto dovrà prevedere la nuova fascia di rispetto. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

1.4 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E DELLE CONCESSIONI

1.4.1 Documentazione da presentare

Le domande di autorizzazione ai fini idraulici all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o di concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui uno in bollo, ed essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

2) Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):

- individuazione del luogo e motivazione della domanda;
- descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
- programma di manutenzione dell'opera;
- assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;

- 3) Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
- verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;
- 4) Elaborati grafici:
- corografia in scala 1:10.000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - estratto del P.R.G. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
 - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
 - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - particolari costruttivi e strutturali, se necessario;
 - documentazione fotografica;
- 5) Eventuali autorizzazioni di altri soggetti titolari di diritti sul corso d'acqua o sui terreni su cui le opere per le quali si richiede autorizzazione vengono ad insistere;
- 6) Eventuali documenti attestanti la proprietà privata per i corsi d'acqua oggetto di richiesta di autorizzazione / concessione;

1.4.2 Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

1.4.3 Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Ogni autorizzazione o concessione in aree demaniali è soggetta al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003 n. 7/13950 e s.m.i..

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Il Comune richiederà il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

1.4.4 Corsi d'acqua di proprietà privata

Qualora, a seguito della presentazione dei documenti di cui al punto 6) del precedente paragrafo 1.4.1, si attesti la proprietà privata del ramo del corso d'acqua oggetto di richiesta di autorizzazione o concessione, il richiedente è esonerato dal pagamento del canone.

In tale caso, tuttavia, il richiedente dovrà comunque acquisire, oltre all'autorizzazione comunale delle opere ai fini edilizi ed idraulici, anche l'autorizzazione da parte del proprietario del fondo su cui il corso d'acqua si trova; tale autorizzazione dovrà comunque essere esibita unitamente ai documenti di cui al paragrafo 1.4.1.

2 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Le funzioni di polizia idraulica concernenti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrografico principale, di cui all'Allegato A alla D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950, non compresi negli elenchi dell'Allegato D della DGR 7868/02, rientrano nelle competenze regionali.

In questo caso si applica la normativa contenuta nelle disposizioni legislative sotto elencate:

- a) R.D. 25 Luglio 1904, n. 523, articoli nn. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101, fatta salva l'eventuale diversa delimitazione delle fasce di rispetto idraulico, definite nel presente elaborato;
- b) Deliberazioni Giunta Regionale 25 Gennaio 2002, n. 7/7868 e 1 Agosto 2003, n. 7/13950 – Reticolo idrico.

Sul Reticolo idrico principale di competenza regionale valgono le norme di tutela dei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 delle presenti N.T.A.

Le istanze riguardanti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto appartenenti al Reticolo principale dovranno essere presentate alla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo.

Per i tratti di corsi d'acqua relativi al reticolo idrico principale, attualmente di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO), i provvedimenti autorizzativi sono di competenza dello stesso, mentre i provvedimenti concessori e il calcolo dei canoni di polizia idraulica, per gli stessi tratti, sono di competenza regionale.

2.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi inerenti i corsi d'acqua del reticolo idrografico principale dovranno essere corredate dal provvedimento autorizzativo ai soli fini idraulici o concessorio rilasciato dal competente ufficio regionale.

3 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA E I CANALI ARTIFICIALI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Ai sensi della lettera c), comma 4 dell'art.5 della L.R. 16.06.2003, n.7: "*Norme in materia di bonifica e irrigazione*", i consorzi di bonifica esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali di propria competenza.

I canali di competenza dei consorzi di bonifica sono stati individuati all'interno degli elenchi allegati alla D.G.R. 11.02.05 n. 7/20552.

Tuttavia in base a quanto richiamato all'interno di tale Delibera, l'inclusione di un canale all'interno di tali elenchi non è produttiva di alcun effetto giuridico fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di Polizia Idraulica che la Giunta Regionale è chiamata ad emettere ai sensi dell'art. comma 5 della già citata L.R. 16 Giugno 2003, n.7

Pertanto, i canali di competenza dei consorzi di bonifica sono ancora quelli individuati nell'Allegato D della D.G.R. n. 7868/02, come emendato a seguito di sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 91 del 23.06.2004.

In base a tale elenco, all'interno del territorio comunale di Calcio, non sono presenti corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica "della Media Pianura Bergamasca", mentre sono presenti alcuni corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica "Naviglio Vacchelli", vale a dire il Naviglio Civico della Città di Cremona e alcune (non tutte) delle rogge da esso derivate: la Roggia Rondinina, la Roggia Quaresima, la Roggia Abbada, la Roggia Panizzarda e la Roggia Cantaranella.

Sui detti corsi d'acqua e su una fascia di 10 metri misurata a partire dal ciglio superiore di sfonda è istituita "una fascia di competenza" per il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Tali fasce hanno un significato decisamente diverso da quelle relative al reticolo principale o minore, in quanto non istituiscono una "tutela", ma attribuiscono la "competenza" al Consorzio di Bonifica "Naviglio Vacchelli" e demandano alla specifiche normative le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione.

Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d'acqua artificiale in funzione dell'intervento richiesto e della tipologia del corso d'acqua.

La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica è costituita da quanto disposto:

- a) Dagli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. 368 del 1904;
- b) Dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. 368 del 1904, per quanto attiene alle contravvenzioni;
- c) Dal D.G.R. IV/7633 del 8/4/1986;
- d) Dal D.G.R. n°44 561 del 30/7/1999;

- e) Dalla D.G.R. 7/7868 del 25/1/2002;
- f) Dal regolamento consortile.
- g) Dalla Legge Regionale 16/06/2003 n. 7;
- h) Dalla D.G.R. 01/08/2003 n. 13950.

3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti i corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica "Naviglio Vacchelli" dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- provvedimento autorizzativo ai soli fini idraulici o concessorio rilasciato dal Consorzio di Bonifica "Naviglio Vacchelli".

4 PROCEDURE PER I CANALI ARTIFICIALI PRIVATI PER LA DERIVAZIONE, LA CONDOTTA E L'USO IN CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE

4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI O CONCESSIONI

Il territorio comunale di Calcio è caratterizzato dalla rilevante presenza di una serie di canali artificiali per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche.

Alcuni di tali canali (le Rogge Donna e Antegnata) erano originariamente erano inseriti nell'Allegato D alla D.G.R. n. 7868/02 tra i corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica "Media Pianura Bergamasca": essi sono stati successivamente stralciati dal suddetto Allegato D, a seguito del ricorso dei Consorzi irrigui titolari di concessione di derivazione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 91 del 23.06.2004.

Per quanto concerne altri canali (il Naviglietto di Calcio, il Naviglio Pallavicini e la Roggia del Molino) non riportati nell'Allegato D alla D.G.R. n. 7868/02, la medesima Sentenza ha stabilito che non ricadono tra le competenze comunali sul reticolo minore.

La sentenza, nello stralciare tali canali dall'ambito di applicazione della D.G.R. 7868/2002, ha confermato che essi sono di esclusiva titolarità dei Consorzi ricorrenti, e che pertanto essi non rientrano tra le competenze del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca né tra quelle del Comune.

Ricade pertanto sul Consorzio titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali, *nonché qualsiasi altro intervento al di fuori delle sponde che possa influenzare o modificare od ostacolare i presupposti o l'esercizio della concessione.*

Tale competenza si estende su tutta la rete consortile, non solo sulle aste per cui viene riconosciuta da parte del Comune una valenza paesistica, ai sensi del successivo §4.2.

Le principali aste consortili, in aggiunta a quelle assoggettate a tutela paesistica, sono riportate con uno specifico tratto identificativo nella Tavola 02.

Poiché è nel diritto del Consorzio titolare della concessione modificare i tracciati dei propri canali in totale autonomia, in funzione delle esigenze connesse all'esercizio della

concessione, i tracciati dei canali privati riportati nella Tavola 02 rivestono esclusivo carattere conoscitivo, e dovranno di volta in volta essere verificati con i tecnici del Consorzio stesso.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali artificiali per l'esercizio della concessione di acqua pubblica è lo statuto consortile del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui propri canali, i Consorzi titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica debbono in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio attraversato svolta da tali aste idriche e, pertanto, debbono prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

1. impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
2. coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;
3. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.

4.2 ISTITUZIONE DELLE FASCE DI TUTELA SULLE ASTE IDRICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESISTICA, AMBIENTALE O IDRAULICA

In considerazione della significativa rilevanza idraulica, ambientale e paesistica di alcune aste private appartenenti alle reti di canalizzazioni consortili per l'utilizzo di acqua pubblica e nel rispetto delle prerogative dei Consorzi titolari della concessione, ai fini di una tutela ambientale e paesistica di tali tratti di canale, vengono istituite fasce di tutela di ampiezza indicata nell'elaborato cartografico allegato al presente regolamento

4.2.1 Attività vietate all'interno delle fasce di tutela

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno in una fascia non inferiore a 5 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) l'interclusione della fascia di tutela;
- h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 5 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni non asportabili ad una distanza minore di 10 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 10 m, e di 5 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 5 m.

In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per le recinzioni esistenti che costituiscano arginatura per i canali, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque.
- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere.

4.2.2 Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di tutela

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, di “restauro e risanamento conservativo”, di “ristrutturazione edilizia” così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- c) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, senza aumento di superficie o volume;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore della sponda;
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- h) la posa di tubazioni e linee di servizi interrati diversamente non localizzabili a distanza non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore di sponda, previa verifica dell'innocuità dell'intervento in rapporto alle attività di esercizio della concessione;
- i) linee aeree e relativi pali e sostegni;
- j) la realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili senza attrezzature fisse, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- k) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- l) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- n) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le scariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
- o) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

4.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sui canali artificiali privati per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche dovranno essere corredate dall'atto autorizzativo all'esecuzione delle opere rilasciato dal Consorzio titolare della concessione.

5 NORME DI TUTELA PAESISTICA SUL NAVIGLIO CIVICO DI CREMONA E SUL NAVIGLIO PALLAVICINI CONTENUTE ALL'INTERNO DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, come modificate in seguito all'adozione del Piano Territoriale Regionale (D.G.R. 16.01.2008 n. VIII/6447) contengono delle norme esplicite di tutela relative ai principali Naviglio Storici, che costituiscono l'ossatura dell'infrastruttura idrografica artificiale della pianura.

Nel novero di tali canali, sono ricompresi due canali interessanti il territorio comunale di Calcio, vale a dire il Naviglio Civico di Cremona e il Naviglio Pallavicini (art. 21 comma 5 N.T.A. P.T.P.R.).

Su tali canali vengono definite le seguenti norme di tutela:

- Le province e i parchi, tramite i propri P.T.C., coordinano, tenendo conto delle esigenze gestionali dei consorzi di bonifica e dei consorzi di irrigazione, le indicazioni paesaggistiche relative al trattamento delle sponde e alla manutenzione del fondo, al recupero dei manufatti idraulici e opere d'arte, alla sistemazione delle alzaie e dei relativi equipaggiamenti verdi, al fine di garantire modalità di intervento coerenti e organiche sull'intera asta, con specifica attenzione al valore storico - culturale e naturalistico - ambientale del canale nel suo complesso e alla promozione e potenziamento di percorsi ciclo-pedonali.
- La pianificazione locale, tramite i P.T.C. di province e parchi e i P.G.T. dei comuni, assicura le corrette modalità di integrazione fra canale e contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alla continuità dei sistemi verdi naturali e rurali, alla rete dei percorsi storici e di fruizione del paesaggio, alle relazioni e al recupero degli insediamenti storici e al rapporto con gli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, e relativa disciplina.
- In attesa della definizione di una disciplina di tutela di maggiore dettaglio, in attuazione di quanto sopraindicato, da parte degli strumenti di pianificazione locale e in particolare da parte dei P.G.T., nei territori compresi entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi relativi a : grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano a completamento di centri e nuclei esistenti;

- Per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati.

6 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAI

Ai sensi dell'art.17 comma 6 della Legge 18 Maggio 1989, n.183, nello Strumento Urbanistico Generale comunale, devono essere recepite le perimetrazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 Maggio 2001, ed adeguate le Norme tecniche di attuazione, conformemente alle disposizioni del piano stesso ed alla normativa regionale, emanata con DGR 11 Dicembre 2001, n. 7/7365.

6.1 FASCE FLUVIALI DEL FIUME OGLIO

6.1.1 Fascia di deflusso della piena (Fascia A – Art.29 NTA PAI)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui (materia di esclusiva competenza regionale);
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - a) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - b) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

6.1.2 Fascia di esondazione (Fascia B – Art.30 NTA PAI)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
- 3.** Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 del 6.1.1 (art. 29 N.T.A. del PAI):
- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle N.T.A. del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle N.T.A. del PAI;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art.38 delle N.T.A. del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art.38 bis delle N.T.A. del PAI.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

6.1.3 Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C – Art.31 NTA PAI)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .

7 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA

Nella cartografia le diverse ampiezze delle fasce di rispetto e delle fasce di tutela sono individuate con segni grafici convenzionali, i quali rappresentano solo approssimativamente, nella scala della carta, la fascia stessa, dovendosi individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.